



Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione
Ufficio Accertamento



Bologna, 19 dicembre 2011

*Ai Comuni aderenti al Protocollo
d'intesa ANCI ER – Agenzia delle
Entrate D.R. Emilia Romagna*

Prot. n. 62244/2011

**OGGETTO: Evoluzione della *Partecipazione dei comuni all'accertamento* –
Prospettive ed indicazioni**

L'attività di collaborazione con i Comuni all'accertamento tributario, iniziata nel 2008 con la stipula del Protocollo d'Intesa tra ANCI Emilia-Romagna e Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna, vede oggi l'adesione di numerosi enti del territorio regionale con un crescente interesse ed impegno manifestato dagli stessi.

L'esperienza svolta ed i notevoli risultati ottenuti confermano la validità del progetto ed evidenziano la proficuità della *partnership* con i Comuni che, attraverso l'osservazione diretta del territorio e grazie al considerevole patrimonio informativo a disposizione, hanno dimostrato di essere in grado di fornire elementi significativi al fine di intercettare fenomeni evasivi ed elusivi.

In proposito, il forte investimento formativo ha fornito agli operatori comunali le istruzioni operative necessarie all'elaborazione di segnalazioni rilevanti ai fini dell'accertamento tributario.

Segnalazioni che – come da definizione del provvedimento direttoriale del 3 dicembre 2007 – per essere “qualificate”, devono evidenziare “senza necessità di

ulteriori elaborazioni logiche comportamenti evasivi ed elusivi” nei diversi ambiti di collaborazione.

Decisivo, per i risultati ottenuti, è stato il contatto assiduo tra i Comuni e le Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate, realizzato attraverso continui incontri e momenti di confronto finalizzati ad un’immediata spiegazione tecnica dei fenomeni intercettabili per evitare la trasmissione di segnalazioni infondate o poco rilevanti dal punto di vista fiscale.

Non tralasciando il necessario peso da attribuire al contributo degli enti locali al contrasto all’evasione in funzione di un’auspicabile maggiore equità contributiva e sociale, attualmente la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per il contrasto all’evasione dei tributi erariali rappresenta per il Comune una valida opportunità in considerazione del riconoscimento del 100% per il triennio 2012/2014 delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a seguito dell’apporto del Comune all’accertamento stesso (D.L. 138 del 2011).

Per tali ragioni il 2012 si preannuncia particolarmente intenso dal punto di vista della collaborazione. Appare quindi opportuno fornire indirizzi specifici ai Comuni relativamente alle attività finalizzate alla trasmissione di segnalazioni.

Infatti, superata la fase di *start up* diventa ora necessario incanalare le attività del Comune verso fattispecie/percorsi volti all’elaborazione di segnalazioni realmente qualificate, finalizzate a lavorazioni rapide e proficue.

Per gli anni pregressi l’Agenzia delle Entrate ha dovuto procedere all’archiviazione di numerose segnalazioni prive di elementi di evasione ed elusione e, comunque, tali da non poter essere trasformate proficuamente, in seguito ad un’ulteriore attività istruttoria, in accertamenti.

Le motivazioni sono molteplici.

Comuni a tutti gli ambiti di collaborazione sono quelle riferite a segnalazioni relative ad annualità nelle quali l’azione accertatrice risulta essere decaduta, a posizioni già lavorate ed accertate dagli Uffici, alla mancanza di presupposti impositivi concreti; inoltre, ciascun ambito di collaborazione si è caratterizzato per casistiche di archiviazione specifiche.

In proposito, pur rilevando una sempre crescente qualificazione delle segnalazioni inviate, emerge la necessità, in questa nuova fase di collaborazione strutturata, di perfezionare le lavorazioni correlate alle attività in parola, al fine di fare in modo che giungano segnalazioni valide e direttamente lavorabili, evitando dispendio di tempo e di risorse per archiviazioni massive.

Al fine di fornire gli strumenti di analisi necessari a meglio proseguire nell’attività di collaborazione, si riportano di seguito - per ciascun ambito - gli

elementi che si sono rivelati poco significativi, conducendo all'archiviazione della segnalazione e quelli che, al contrario, sarebbero stati utili a rendere qualificata la stessa. In sintesi:

- nell'ambito **COMMERCIO E PROFESSIONI**: attività che, nell'anno oggetto di segnalazione, risultano essere cessate o non ancora iniziate oppure assenza di indizi sufficienti per il disconoscimento della qualifica di ente non commerciale. Possono essere considerati elementi utili, ad esempio: le autorizzazioni rilasciate dal Comune per affissioni pubblicitarie/insegne che evidenzino l'esercizio di un'attività prettamente commerciale invece che promozionale – agenzie di viaggio, palestra, ristorante, centro massaggi, sala giochi, etc – che può essere confermata, inoltre, anche dai riscontri con un eventuale sito *web*, la presenza di tariffari non compatibili con la natura associativa, persone fisiche che ricoprono una carica sociale nell'associazione e che svolgono attività commerciale in settori analoghi a quelli in cui opera l'ente non commerciale;
- per **RESIDENZE FITTIZIE ALL'ESTERO**: segnalazioni relative a soggetti che presentano dichiarazione dei redditi in Italia o mancanza di elementi probatori per dimostrare la residenza fittizia all'estero in quanto prive di dettagli ed apposita documentazione che rilevi che il soggetto mantiene in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. Gli elementi utili a rendere la segnalazione qualificata sono, ad esempio: la presenza di unità immobiliari (di proprietà o prese in locazione) tenute a disposizione con relativo riscontro dei consumi delle utenze domestiche fatturate, eventuale presenza del nucleo familiare in Italia evidenziato dalla frequenza scolastica dei figli o utilizzo di altri servizi, frequenza o iscrizione del soggetto ad associazioni, circoli culturali, sportivi o ricreativi, titolarità di cariche sociali in territorio italiano, presenza di verbali relativi a violazioni del codice della strada;
- per **URBANISTICA E TERRITORIO**: mancanza di presupposti per la tassazione della plusvalenza, plusvalenza realizzata e correttamente dichiarata o costo fiscale rivalutato con versamento di relativa imposta sostitutiva;
- per **PROPRIETA' EDILIZIA E PATRIMONIO IMMOBILIARE**: immobili utilizzati come abitazione principale con reddito assorbito dalla deduzione o rendite catastali particolarmente basse che comportano recuperi d'imposta di minimo importo;
- per **BENI INDICATIVI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA**: indici di capacità contributiva non significativi, esiguità dell'imponibile o appartenenza a nucleo familiare che giustifica la capacità di spesa segnalata. In particolare, in tale ultimo caso, si rammenta che il possesso di beni e servizi di rilevante valore economico in assenza di redditi dichiarati deve fare riferimento a tutti i componenti del

nucleo familiare del soggetto (cd. “famiglia fiscale”) e, a tal proposito, le amministrazioni comunali si trovano in una posizione di vantaggio in considerazione della capillare conoscenza del territorio e del ruolo che rivestono nella gestione dei dati dell’Anagrafe civile. La ricostruzione del nucleo familiare, inoltre, può permettere di ipotizzare lo spostamento di una capacità di spesa su diversi soggetti tra loro legati da vincoli di parentela (ad esempio l’auto intestata al figlio senza reddito è indice di capacità contributiva dei genitori).

Per quanto sopra, i Comuni aderenti al Protocollo d’intesa sono invitati ad orientare le proprie risorse al migliore sfruttamento possibile delle informazioni disponibili¹ e verso l’analisi di dati che consentano l’elaborazione di segnalazioni strutturate e significative (sia dal punto di vista qualitativo, che quantitativo) in modo da evitare lavorazioni destinate a non superare la prevista valutazione di proficuità comparata.

Considerato, inoltre, che l’apporto potenziale di ciascun Comune all’attività di accertamento è condizionato dalle peculiarità economiche del territorio di competenza, appare opportuno che – sulla base delle specificità dei singoli enti – gli operatori comunali si concentrino, di concerto con la DP di riferimento, su propri e variegati percorsi di indagine, definiti anche con riferimento alle esperienze già svolte dai Comuni pilota.

IL PRESIDENTE ANCI E.R.

Daniele Manca


Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.n. 39/1993



IL DIRETTORE REGIONALE

Antonino Gentile

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.n. 39/1993



¹ In merito, si precisa che, sebbene non tutte le informazioni presenti in Anagrafe tributaria siano state rese disponibili ai Comuni, quelle attualmente presenti in SIATEL consentono, comunque, un’accurata verifica delle posizioni dichiarative/patrimoniali dei *residenti* ed un buon approfondimento di quelle dei *non residenti*.